

REGOLAMENTO (CEE) N. 2370/89 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

che modifica, per quanto concerne il mormoro, il regolamento (CEE) n. 3950/88 che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽²⁾ e il protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽³⁾, fissano i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi;

considerando che i contingenti di cattura nelle acque groenlandesi per il 1989 sono stati ripartiti in base al regolamento (CEE) n. 3950/88⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1578/89⁽⁵⁾;

considerando che le autorità del governo locale della Groenlandia, con lettera del 19 maggio 1989, hanno offerto alla Comunità un contingente aggiuntivo di mormoro per 1989;

considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo precitato, la Comunità ha accettato l'offerta della Groenlandia di un contingente aggiuntivo di 8 000 t di mormoro al largo della costa orientale di questo paese;

considerando che quest'accettazione comporta alcune modifiche della compensazione finanziaria in proporzione della quota supplementare e ciò in conformità all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo precitato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tale contingente può essere utilizzato dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di catture disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

I dati (colonne da 1 a 6) relativi al mormoro figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/88 sono sostituiti da quelle figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.